

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(artt. 544 e segg. c.p.p.)**

innanzi al Tribunale di Ferrara - Sez, Penale composto da:

Dott. Luca Marini - Presidente
Dott. Alessandra Testoni - Giudice
Dott. Franco Attinà – Giudice

alla pubblica-udienza del 06 ottobre 2016 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura la

SENTENZA

nei confronti di :

DIPENDENTE BANCA 1

-assente-

DIPENDENTE BANCA 2

-presente-

DIPENDENTE BANCA 3

-presente-

IMPUTATI

A) reato previsto e punito dall'art. 644 co. 1, 3, 5 n. 1 e 3 c.p. perché DIPENDENTE 1 in qualità di referente per conto della BANCA per tutta la durata del rapporto; il DIPENDENTE 2 in qualità di direttore di Agenzia dal 15/4/08 al 26/1/09; il DIPENDENTE 3 in qualità di Direttore di Agenzia dal 27/7/09 al 13/1/12 (DIPENDENTE 1 E 2 in ogni caso responsabili per non avere diligentemente controllato l'osservanza delle norme antiusura da parte del preposto DIPENDENTE 3) si facevano dare e promettere, a fronte dell'erogazione di un prestito nei confronti di TITOLARE SRL, relativamente al conto corrente n. omissis (cui era collegato il conto n. omissis - anticipo fatture - da considerarsi mero conto tecnico, poiché gli interessi e le spese venivano addebitati sul conto ordinario n. omissis), a vantaggio della banca, interessi usurari, e precisamente:

1- interessi oggettivamente usurari, ossia superiori al cd. "tasso soglia":

Relativamente al rapporto n. omissis:

-nel primo trimestre 2010; per un tasso pari al 15,627%, superiore di 1,242% al tasso soglia previsto dalla legge pari ad 14,385% (per un importo pari a euro 27,17 in valore assoluto).

Relativamente al rapporto n. omissis:

-nel primo trimestre 2009; per un tasso pari al 9,439%, superiore di 0,109% al tasso soglia previsto dalla legge pari ad 9,330% (pari a euro 30,06 in valore assoluto);

-nel secondo trimestre 2009; per un tasso pari al 8,702%, superiore di 0,227% al tasso soglia previsto dalla legge pari ad 8,475% (pari a euro 63,60 in valore assoluto);

-nel terzo trimestre 2009; per un tasso pari al 7,812%, superiore di 0,027% al tasso soglia previsto dalla legge pari ad 7,785% (pari a euro 7,93 in valore assoluto);

2- interessi usurari in quanto sproporzionati rispetto al tasso medio praticato per operazioni similari, con approfittamento di condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima;

Relativamente al rapporto n. omissis:

-nel II trimestre 2010; TEG applicato pari al 8,820% - TEG medio pari al 6,310%.

Relativamente al rapporto n. omissis:

-per il periodo dal II trimestre 2008 al II trimestre 2010, applicando tassi comunque superiori o sproporzionati rispetto al tasso medio, seppur inferiori al tasso soglia, secondo la tabella meglio sotto riportata:

II/2008	9,256%	6,8410%
III/2008	9,247%	6,810%
IV/2008	9,241%	7,150%
I/2009	9,439%	6,220%
II/2009	8,702%	5,650%
III/2009	7,812%	5,190%
IV/2009	7,880%	5,270%
I/2010	7,115%	5,430%
I/2010	8,820%	6,310%

Con l'aggravante di avere agito nell'esercizio di una attività professionale bancaria, di avere commesso il fatto in danno di chi si trovava in stato di bisogno.

In Ferrara, nei trimestri sopra indicati.

Con l'intervento del Pubblico Ministero: dott. (omissis)

Dei difensori di fiducia: Avv. (omissis) del Foro di Ferrara per tutti unitamente all'avv. (omissis)

Del difensore della parte civile costituita Avv. (omissis) del Foro di Ferrara, sost. per delega verbale dall'Avv. (omissis)

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M, chiedendo condanna per tutti, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa;

Il difensore della parte civile costituita conclude chiedendo riconoscersi la penale responsabilità degli imputati. Condannarli al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese, come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese.

I difensori degli imputati chiedono l'assoluzione per tutti.

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con decreto del Gup presso il Tribunale di Ferrara del 19.11.2015 era disposto il rinvio a giudizio degli attuali imputati per il reato di usura descritto in epigrafe.

Il processo si è svolto nell'arco di due udienze, con la partecipazione anche della parte civile.

All'udienza del 10.03.2016 il Tribunale, respinta una questione preliminare, ammetteva le prove.

All'udienza odierna si svolgeva la deposizione di vari testi e l'esame dei consulenti di parte e degli imputati DIPENDENTE 2 e DIPENDENTE 3 le parti formulavano quindi le rispettive conclusioni e il Tribunale pronunciava sentenza.

Dall'istruttoria svolta è emerso che nell'aprile 2008 la SOCIETA' SRL – nella persona del suo legale rappresentante - avviava con la banca due rapporti di conto corrente, su ognuno dei quali insistevano delle linee di credito.

Degli attuali imputati, DIPENDENTE 2 e DIPENDENTE 3 erano — in periodi diversi — direttori della filiale di Ferrara ove erano tenuti i citati rapporti; DIPENDENTE 1 era il gestore a livello locale del settore imprese e seguiva quindi i rapporti con la citata società.

Il dr. omissis, consulente del Pm, ha verificato che in alcuni periodi gli importi addebitati dalla banca alla società a titolo d'interessi e oneri hanno superato il tasso soglia (nel primo trimestre 2010 per un conto corrente e nei primi tre trimestri 2009 per l'altro rapporto) per alcune decine di euro; ha inoltre rilevato che anche negli altri periodi il costo del denaro risultava superiore alla media e che a partire dal luglio 2009 la società evidenziava segnali di tensione finanziaria (in quanto, in base alle risultanze della Centrale Rischi di Banca d'Italia, il credito utilizzato si avvicinava o superava l'accordato).

Il dr. omissis, consulente della difesa, ha considerato diversamente gli oneri collegati al prestito ed è giunto alla conclusione che non vi sarebbe stato alcun sforamento; ha inoltre ritenuto difficilmente applicabile agli intermediari finanziari la figura dell'usura in concreto. A prescindere da quale sia la ricostruzione dei tassi più corretta (incidentalmente si deve rilevare che le istruzioni di Banca d'Italia non possono derogare ad una norma imperativa di legge), dirimente appare il profilo relativo alla non attribuibilità del fatto di reato agli attuali imputati.

E' in particolare emerso che i direttori di filiale non avevano alcuna competenza con riguardo alla gestione del settore imprese, essendo preposta al medesimo una filiera gerarchica separata e

collaterale, in base alla quale il gestore della singola posizione rispondeva direttamente ad un responsabile di zona. Agli stessi dunque nulla può certamente essere addebitato.

Alla stessa conclusione si deve peraltro giungere anche per DIPENDENTE 1.

Come hanno riferito DIPENDENTE 2 e DIPENDENTE 3 (oltre allo stesso imputato DIPENDENTE 1), i tassi d'interesse nell'ambito dell'istituto di credito erano decisi a livello centralizzato e in modo standardizzato, venendo poi applicati a tutti i clienti appartenenti ad una medesima categoria; il referente non aveva il potere di modificare i tassi in questione, potendo al più presentare ai propri superiori delle proposte migliorative; anche il compito di controllare che non si verificassero dei superamenti del tasso soglia, con la conseguente necessità di operare delle rettifiche, non competeva al prevenuto (il controllo era eseguito tendenzialmente in modo automatizzato dagli uffici centrali della Banca; i testi non sono stati neppure certi di tale circostanza, perché esorbitava del tutto dalle loro competenze).

Più in generale occorre rilevare che non è emersa in capo agli imputati alcuna condotta attiva in relazione al reato in questione. Gli stessi non hanno determinato i tassi e gli oneri da applicare in corso di rapporto, non avendo tale potere. La responsabilità in capo agli stessi dovrebbe allora configurarsi in termini di mancato impedimento. Non appare però possibile ravvisare in capo agli imputati la posizione di garanzia necessaria a tale scopo; nessuna norma di legge o regolamento o contratto (prodotto o anche solo allegato) imponeva infatti ai prevenuti di attivarsi.

Tutto ciò a prescindere dall'ulteriore problematica relativa alla consapevolezza in capo agli imputati del carattere usurario degli interessi e dunque del dolo.

La medesima conclusione vale anche con riguardo al contestato reato di usura in relazione alla sproporzione dei tassi praticati rispetto ai valori medi e alla situazione economico-finanziaria della società.

Gli imputati devono dunque andare assolti per non avere commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art 530 c.p.p.

ASSOLVE DIPENDENTE 1, DIPENDENTE 2 e DIPENDENTE 3 dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.

Ferrara, 06.10.2016

Il Presidente
Dr. Luca Marini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*